



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

FLP DIFESA

Coordinamento Nazionale



✉ piazza Dante, 12 - 00185 - ROMA - ☎ 06-77201726 ☎ 06-77201728 - @-mail: nazionale@flpdifesa.it - web: www.flpdifesa.it

NOTIZIARIO n. 05 del 09.01.2009

PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO LEGGE 30.12.2008, N. 207

LE PROROGHE CHE INTERESSANO LA DIFESA

Nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31.12.2008, è stato pubblicato il **Decreto Legge 30.12.2008, n. 207** che reca *"proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti"*.

Trattasi del cosiddetto *"decreto milleproroghe"* che il Governo emana ogni anno a fine dicembre per prorogare termini in scadenza di importanti provvedimenti legislativi.

Tutto il **Capo 7° del Decreto Legge in argomento è dedicato interamente alle proroghe di interesse del Ministero della Difesa**, ed è composto dai seguenti articoli:

➤ **ARTICOLO 13**

Reca la proroga al 31.03.2009 del termine per l'adozione del Regolamento per le misure di sostegno al personale militare e civile esposto all'uranio impoverito.

➤ **ARTICOLO 14**

I commi 1, 2, 3 e 5 e il comma 8 interessano il personale militare e riguardano in particolare la proroga dei termini in ordine a varie materie: disposizioni transitorie per la promozione al grado di maggiore; transito di Ufficiali nel ruolo tecnico logistico dei Carabinieri; collocamento in ausiliaria.

Gli altri due commi interessano invece più da vicino il personale civile:

- il comma 4 interessa l'Agenzia Industrie difesa, per le cui Unità Produttive il termine per raggiungere la c.d. "economica gestione" è differito al 31.12.2011 (era il 31.12.2009);
- il comma 6 interessa ancora l'Agenzia Industrie difesa, che viene *"autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2011 i contratti di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 13, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424"* (trattasi della possibilità, prevista dal Regolamento dell'AID, di assumere *"personale tecnico o altamente qualificato, con contratti a tempo determinato di diritto privato, previa procedura di valutazione comparativa che accerti il possesso di un'adeguata professionalità in relazione alle funzioni da esercitare, desumibile da specifici ed analitici curricula culturali e professionali"*);
- il comma 7 che interessa gli Enti periferici della Difesa, che differisce al 31.12.2009 la possibilità di erogare compensi per il lavoro straordinario anche in mancanza di attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze (dunque sarà possibile fino al 31.12.2009 pagare le prestazioni di lavoro straordinario anche se non sono stati ancora messi in funzione i rilevatori automatici dell'orario di lavoro)

➤ **ARTICOLO 15**

E' relativo a proroghe che riguardano alcuni accantonamenti di bilancio.

In allegato, il testo integrale del Capo 7° del D.L. 30.12.2008, n. 207.

Fraterni saluti

IL COORDINATORE GENERALE
(Giancarlo PITTELLI)

DECRETO-LEGGE
30 dicembre 2008, n. 207

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti. (GU n. 304 del 31-12-2008)

CAPO VII - DIFESA

Art. 13. Emanazione del regolamento in materia di cause di servizio e indennizzi

1. Il termine per l'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato al 31 marzo 2009.

2. Il regolamento di cui al comma 1, inteso a disciplinare, entro il limite massimo di spesa stabilito nell'articolo 2, comma 78, della predetta legge n. 244 del 2007, termini e modalita' per il riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi in favore dei soggetti indicati nel medesimo comma, e' emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

3. Le somme iscritte in bilancio, in applicazione dell'articolo 2, comma 78, della predetta legge n. 244 del 2007, non impegnate al 31 dicembre 2008, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Art. 14. Proroga di termini per l'Amministrazione della difesa

1. All'articolo 60-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: «fino all'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno 2015».

2. All'articolo 61 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «fino al 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno 2015»;

b) al comma 4-bis, le parole: «fino all'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno 2015»;

c) al comma 5-bis, le parole: «fino all'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno 2015».

3. Dall'applicazione dei commi 1, 2 e 8 non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

4. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, le parole: «al 2008» sono sostituite dalle seguenti: «al 2009».

5. Al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «31 dicembre 2009», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011».

6. L'Agenzia industrie difesa, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2011 i contratti di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 13, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424.

7. Per le strutture periferiche del Ministero della difesa, l'applicazione dell'articolo 3, comma 83, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' differita al 31 dicembre 2009.

8. Il periodo transitorio di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e successive modificazioni, e' prorogato di 2 anni.

Art. 15.

Art. 15. Proroga di termini in materia di accantonamenti

1. Le quote che risultano accantonate al 31 dicembre 2008 ai sensi dell'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

2. Le somme conservate nel conto residui, ai sensi dell'articolo 22, comma 13, della legge 27 dicembre 2006, n. 298, non utilizzate nell'anno 2008, sono ulteriormente conservate nel conto residui per essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2009.